

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1996

**recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali e dei relativi prodotti provenienti dalla Bulgaria in seguito all'insorgenza di focolai di afta epizootica**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/643/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando che in Bulgaria sono insorti focolai di afta epizootica;

considerando che gli Stati membri autorizzano le importazioni di artiodattili vivi e dei loro prodotti dalla Bulgaria in forza della vigente normativa comunitaria; che, pertanto, la situazione esistente in Bulgaria rappresenta una grave minaccia per il patrimonio zootecnico degli Stati membri, in considerazione degli scambi di animali vivi e dei relativi prodotti;

considerando che è opportuno adottare misure intese a proteggere la Comunità dal rischio d'introduzione di questa malattia;

considerando che la decisione 93/242/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei in considerazione dell'afta epizootica<sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 96/414/CE<sup>(5)</sup>, autorizza, a determinate condizioni, l'importazione di animali vivi, di carni fresche e di alcuni prodotti a base di carne originari o provenienti da tali paesi, tra cui la Bulgaria;

considerando che la decisione 95/340/CE della Commissione<sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 96/584/

CE<sup>(7)</sup>, reca un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte; che la Bulgaria figura in questo elenco; che occorre assicurare che i latticini importati abbiano subito un trattamento idoneo a distruggere il virus;

considerando che la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE<sup>(8)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 96/405/CE della Commissione<sup>(9)</sup>, stabilisce le condizioni per l'importazione di involucri di origine animale, di pelli e cuoi, di ossa, corna, zoccoli e relativi derivati, di trofei di caccia e di lana e pelo non trasformati; che questi prodotti possono essere importati soltanto dopo aver subito un trattamento idoneo a distruggere il virus; che, tuttavia, alcuni altri prodotti possono essere comunque importati; che questo materiale comporta un rischio;

considerando che è pertanto necessario vietare l'importazione e il transito di artiodattili vivi, nonché l'importazione di taluni prodotti di origine animale provenienti dalla Bulgaria; che, tuttavia, alcuni prodotti possono essere importati a condizione che siano stati sottoposti a particolari trattamenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 93/242/CEE è modificata come segue:

- 1) Nell'allegato B, il termine «Bulgaria» è soppresso;
- 2) Nell'allegato A è aggiunto il termine «Bulgaria».

<sup>(1)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.<sup>(4)</sup> GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36.<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 6. 7. 1996, pag. 58.<sup>(6)</sup> GU n. L 200 del 24. 8. 1995, pag. 38.<sup>(7)</sup> GU n. L 255 del 9. 10. 1996, pag. 20.<sup>(8)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.<sup>(9)</sup> GU n. L 165 del 4. 7. 1996, pag. 40.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di latte e di prodotti lattiero-caseari originari della Bulgaria, a meno che non abbiano subito un trattamento conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 della decisione 95/340/CE.

2. Fatte salve le disposizioni della decisione 93/242/CEE, gli Stati membri non autorizzano l'importazione dei seguenti prodotti delle specie bovina, ovina, caprina o di altri artiodattili, originari del territorio della Bulgaria:

- sangue ed emoprodotti di cui all'allegato I, capitolo 7 della direttiva 92/118/CEE;
- materie prime destinate alla fabbricazione di mangimi per animali o ad uso tecnico o farmaceutico di cui all'allegato I, capitolo 10 della direttiva 92/118/CEE;
- letame di origine animale di cui all'allegato I, capitolo 14 della direttiva 92/118/CEE.

3. Il divieto di cui al primo trattino del paragrafo 2 non si applica agli emoprodotti che abbiano subito il trattamento previsto all'allegato I, capitolo 7, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 92/118/CEE.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i certificati che scortano i prodotti di origine animale trattati in

conformità con il paragrafo 1 o con il paragrafo 3 e di cui è autorizzata l'importazione in provenienza dalla Bulgaria rechino la dicitura seguente:

«Prodotti di origine animale conformi alla decisione 96/643/CE della Commissione recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali e dei relativi prodotti provenienti dalla Bulgaria».

*Articolo 3*

Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*